



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)
Ufficio di Gabinetto

Ordinanza n. 92 del 15.06.2010 prot. n. 15316

IL RESPONSABILE SETTORE X VISIBILITA'

PREMESSO

che, per la lunga durata del periodo estivo, che, nel nostro territorio, va da maggio a ottobre, i rami, gli sterpi, i rovi e le essenze arboree infestanti fuoriescono dalle proprietà private in fronte alle strade, con invasione di strade, sentieri, scalinate e rendono pericoloso il transito sia pedonale che veicolare determinando, in particolare, restringimento della carreggiata e perdita della visibilità complessiva con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché un ambiente indecoroso ed un senso di trascuratezza che lede l'immagine turistica del paese;

CONSIDERATO

altresì, che detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico-sanitarie o per la presenza di specie vegetali possibili cause di allergie e costituisce potenziale pericolo nella stagione secca per il possibile svilupparsi di incendi soprattutto in prossimità di boschi ed aree verdi incolte;

ACCERTATE

inoltre, le gravi carenze igienico sanitarie derivanti dallo stato di abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale ed anche nel perimetro urbano del centro e delle frazioni, infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di ratti e insetti pericolosi, atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;

RITENUTO

necessario, per lo stato di potenziale pericolo di cui sopra, disporre, in modi e tempi compatibili con gli eventi stagionali, il taglio di rami, sterpi e rovi nonché di essenze arboree infestanti con relativa rimozione dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbamento, affinché i terreni di proprietà privata in stato di abbandono e/o confinanti con pubbliche vie o fabbricati limitrofi, scalinate, sentieri siano sempre ordinatamente puliti in modo da non arrecare inconvenienti, restringimenti e danni alle carreggiate stradali o alla viabilità pedonale e quindi a tutela della pubblica e privata incolumità;

RILEVATO

che il D.lgs.30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni prevede:

- art. 29: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria";
- art.30: "I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze";

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL);
gli artt.29, 30 e 211 del D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 (N.C.S) e s.m.i.;
lo Statuto comunale;

ORDINA

- 1) Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali, sentieri e scalinate soggette a pubblico transito di provvedere, a proprie spese e “ad horas” al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale, sentieri o scalinate, provvedendo altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbo con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 2) Ai proprietari o detentori di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere, a proprie spese e “ad horas”, alla pulizia e relativa bonifica dei fondi curando il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi.
- 3) I proprietari dovranno nel contempo disporre affinché gli arbusti, i rovi ed i rami delle piante esistenti nei loro terreni non si protendano oltre il ciglio stradale, eliminando quelle potenzialmente pericolose per eventuali cadute su aree di pubblico utilizzo. In caso di inottemperanza alla presente, le opere necessarie verranno eseguite d’ufficio a spese dei proprietari inadempienti, a carico dei quali saranno applicate le sanzioni previste degli artt.29, 30 e 211 del D.Lgs. 285/92 con la sanzione pecuniaria da € 137,55 a € 550,20 e conseguente sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino a proprie cure e spese dello stato dei luoghi secondo le norme del capo I, sez. II, del titolo VI. Il Comando Polizia Municipale è incaricato dell’effettuazione dei necessari controlli e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.
- 4) All’Ufficio Messi di notificare copia della presente al Comando di P.M., al Settore XI- Programmazione e Gestione del Territorio e di provvedere, altresì, alla trasmissione della stessa alla Stazione C.C. di Bacoli e all’ASL NA2.
- 5) Al Responsabile del Settore II di provvedere alla pubblicizzazione della presente mediante il Sito Istituzionale dell’Ente.

VP/tc

**Il Responsabile Settore X
Giovanni Capuano**